



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 39 del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MALE' E VERMIGLIO.**

L'anno **duemilaquindici** addì **undici** mese di **settembre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **BRUSEGAN FEDERICO** e **COSTANZI TULLIO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **VALENTINELLI CHIARA**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MALE' E VERMIGLIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture', così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014, testualmente recita 'I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento'.

Dato atto come detta norma si applica anche al Trentino grazie alle previsioni di cui all'art. 36 ter 1, per le gare bandite per servizi e forniture, oltre che lavori, dal 1° luglio le Amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i relativi contratti, per importi pari o superiore alla soglia comunitaria, avvalendosi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta Provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.

Che giusta deliberazioni n. 1096, 1097 e 1098 dd. 29.06.2015, la Giunta Provinciale è intervenuta disciplinando la materia prevedendo, tra l'altro, che in attesa che la G.P., entro il 10 novembre 2015 individui, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, gli ambiti associativi previsti dall'art. 9 bis della L.P. n. 3/2006, le Amministrazioni comunali soggette all'obbligo di gestione associata che scelgono di non avvalersi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) per l'affidamento di contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi, devono comunque stipulare una convenzione con altri comuni, come previsto per le amministrazioni non soggette all'obbligo di gestione associata. A seguito dell'individuazione degli ambiti associativi anche tali attività dovranno essere gestite con i comuni rientranti nell'ambito di appartenenza.

Che in ragione delle difficoltà che inevitabilmente l'APAC incontrerà in questa fase di avvio del nuovo sistema, così come in ragione dell'esistenza al ns. interno di specifiche professionalità, si ritiene di attivare una convenzione per la gestione associata del servizio e di poterlo fare interessando la municipalità di Vermiglio con la quale è già in essere la convenzione di Segreteria, fattore che faciliterà il coordinamento e l'interscambio di attività e funzioni in materia.

Dato atto come ciò consentirà, in attesa che partano i nuovi ambiti obbligatori per la gestione di servizi sovracomunali, di raggiungere da subito le seguenti opportunità tecniche e organizzative;
a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 36, ter 1 della L.P. 23/90 e dalle disposizioni ad esso correlate;

- b) consentire ai Comuni associati una possibile programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

Ricordato come anche a seguito della nascita di questa nuova forma associata rimangono fermi gli ulteriori casi previsti dalla normativa provinciale che impongono alle Amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere obbligatoriamente all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) ed in particolare per l'affidamento delle procedure di gara d'appalto di lavori con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 18, comma 3 della L.P. 9/2013 oltre che di quelle per lavori relativi ad interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 33.1, comma 2 lett. d) della l.p. 26/1993.

Che di contro rimarrà comunque garantita ai due Comuni la possibilità di gestire in forma autonoma le procedure di gara il cui valore sia inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti salvo quanto specificatamente previsto al comma 6 dell'articolo 36 ter1.

Vista la proposta di convenzione predisposta dalla Segreteria comunale e giudicata la stessa coerente a principi pubblici e normativa vigente, convenzione che individua appunto Malè e la sua struttura come Capofila nella gestione associata e ben ripartisce oneri amministrativi e tecnici senza generare aumenti di spesa vero che il Segretario comunale compenserà in forma dinamica diretta, con il suo apparato professionale reso a favore dei due enti, le diverse attività e quindi gli impegni orari resi dal Responsabile del C.U.C..

Convenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di garantire una corretta e tempestiva gestione delle fasi di gara e delle procedure di appalto in genere.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la convenzione con il Comune di Vermiglio per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 36, ter 1 della L.P. 23/90 e dalla L.P. 26/93, come da documento allegato.
2. Di dare atto che viene designato quale Ente capofila il Comune di Malè, che opererà come soggetto delegato alla gestione delle funzioni e delle attività proprie della Centrale unica di committenza (CUC) istituita per conto di detti Comuni.
3. Di delegare il Sindaco alla sua sottoscrizione nelle forme di legge demandando al Segretario comunale ovvero al Responsabile di servizio competente le modificazioni e/o integrazioni di modesta entità seppur non sostanziali eventualmente necessarie ai fini di una corretta operatività della stessa.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

s u c c e s s i v a m e n t e

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to VALENTINELLI CHIARA

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **14.09.2015** al giorno **24.09.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **14.09.2014**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
